COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1995

relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(95/535/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 95/79/CE, del 13 marzo 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della pesta suina classica in Germania [3]; che tale partecipazione poteva essere ottenuta per i focolai di peste suina classica dichiarati nel periodo gennaio-dicembre 1995;

considerando che, a causa dei gravi rischi che tale malattia comporta per il patrimonio suinicolo comunitario, appare opportuno proseguire l'azione di eradicazione contribuendo, con una nuova partecipazione finanziaria della Comunità, al risarcimento dei danni subiti dagli allevatori;

considerando che, non appena la presenza della malattia è stata ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno preso misure appropriate, comprese quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità tedesche;

considerando che sono soddisfatte le condizioni per una nuova partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria complementare per i focolai di peste suina classica insorti sul suo territorio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995. Tale partecipazione finanziaria ammonta:

— al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini nonché dei prodotti da essi derivati;

— al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione dei mangimi e delle attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) Un'indagine epidemiologica riguardante ogni allevamento suinicolo nel quale sono stati macellati suini. Nella relazione debbono figurare le seguenti informazioni:

i) aziende infette

— ubicazione e indirizzo,

— data del sospetto della malattia e data della conferma,

— numero di suini macellati e distrutti e relative date,

— metodo di uccisione e di distruzione,

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 65 del 23. 5. 1995, pag. 31.

— tipo e numero dei campioni raccolti ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,

— tipo e numero dei campioni raccolti ed esaminati al momento dello svuotamento dell'azienda infetta; risultati degli esami eseguiti,

— presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

ii) aziende di contatto

— vedi punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,

— azienda infetta (focolaio) con la quale vengono presunti o confermati contatti; natura del contatto.

b) Una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e la relativa ubicazione, il numero degli animali macellati, la data della macellazione e l'importo corrisposto.

Articolo 3

1. I documenti giustificativi di cui all'articolo 2 sono trasmessi dalla Germania entro sei mesi al massimo dalla data di notifica della presente decisione.

2. Tuttavia, su sua richiesta, la Germania può beneficiare di un anticipo per un importo di 8 400 000 ECU.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione